



COMUNE DI ROVIGO

www.comune.rovigo.it

Il Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 28

DATA: 24-12-2013

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio dei petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- che, puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- che, esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento sempre che tali botti non esplodano proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia di affezione che selvatici, causandone il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;
- che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del Dpr 31 marzo 1979 per cui "è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico";
- che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc.

RILEVATA la necessità di limitare per il possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovano delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell' art. 659 del codice penale;

CONSIDERATO che la LAV Rovigo ha proposto al Sindaco l'adozione di un'ordinanza di divieto di uso di botti;

CONSIDERATO che sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno;

RITENUTO necessario vietare comportamenti che possano turbare la tranquillità o compromettere la sicurezza dei cittadini in luoghi aperti o comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedire la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana;

RITENUTO pertanto di dover intervenire con urgenza;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00;

VISTO l'art. 659 c.p.;

ORDINA

1. E' vietato l'utilizzo di petardi botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale nelle aree pubbliche dalle ore 16.00 del 31.12.2013 alle ore 22.00 del 01.01.2014..
2. L'inosservanza della disposizioni di cui al punto 1) del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all' Autorità Giudiziaria.

Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti di Polizia è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

che il presente provvedimento venga affisso all' Albo del Comune di Rovigo e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza.

Si dispone la trasmissione a:

- Prefettura di Rovigo
- Corpo di Polizia Municipale
- Questura di Rovigo
- Comando Provinciale dell'Arma Carabinieri
- Comando Provinciale Guardia di Finanza

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per solo motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo

Dalla Residenza Comunale, 24-12-2013

